



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Direzione Generale**

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO** il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
- VISTI** gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, c. 2 del citato D.M. 20 aprile 2020, n. 201, che disciplinano le modalità e i requisiti per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
- VISTO** il D.D. 21 aprile 2020, n. 499, che ha bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO** l'art. 2, c. 2 del citato D.D. 499/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, c. 2 del decreto legislativo 297/1994 in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nel relativo Allegato 2;
- VISTO** il D.D. 3 giugno 2020, n. 649, recante "Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado";
- VISTO** in particolare l'art. 1, c. 2, del citato D.D. 649/2020, il quale ha modificato l'Allegato 2 – Prospetto delle aggregazioni territoriali;
- VISTO** l'art. 3 del citato D.D. 499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;
- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- VISTO** in particolare l'art. 59, cc. 14 e seguenti, che ha disposto le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso **A020, A026, A027, A028 e A041**;
- VISTO** il D.D. 11 giugno 2021, n. 826, recante "Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499";
- VISTO** in particolare l'art. 4 del citato D.D. 826/2021, il quale prevede che la procedura concorsuale sia articolata in una prova scritta e nella successiva prova orale, oltre alla prova pratica per le classi di concorso laddove questa sia prevista;

- VISTO** altresì l'art. 7 del citato D.D. 826/2021, relativo all'approvazione delle graduatorie finali di merito;
- VISTI** i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe **A028**;
- VISTO** il proprio decreto 08 settembre 2021, n. 2403, con il quale sono stati esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.M. 499/2020 e D.D. 826/2021 per la classe di concorso A028 i candidati che hanno dichiarato un titolo non previsto dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento sulla predetta classe di concorso;
- VISTI** gli esiti delle prove concorsuali conseguiti dai candidati;
- VISTA** la graduatoria del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal D.D. 11 giugno 2021, n. 826, per la classe di concorso **A028**, per la regione **Lombardia**;
- VISTO** l'art. 15, c. 3, del DD 499/20, secondo cui *"ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale"*;
- VISTO** l'elenco nominativo del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal D.D. 11 giugno 2021, n. 826, per la classe di concorso **A028** per la regione **Lombardia**, comprensivo dei soggetti che, all'esito del superamento delle prove concorsuali, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso in oggetto;
- VISTO** l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale "Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 34 del 28 aprile 2020";
- PRESO ATTO** della necessità di dare esecuzione al sopracitato art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili,

## DECRETA

Art. 1) E' approvata la graduatoria del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal D.D. 11 giugno 2021, n. 826, per la classe di concorso **A028** per la regione **Lombardia**, integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Art. 2) La graduatoria suddetta, integrata come sopra precisato, è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE  
Augusta CELADA

Ufficio 7 – dirigente Luca Volonté/ddi